

CONVENZIONE

Il giorno 1 Dicembre 2016, in Genova, con la presente convenzione tra:

COMUNE DI GENOVA, con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, in persona dell'Assessore alla Cultura e Turismo, Carla Sibilla

e

CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, con sede legale in Genova, Via Garibaldi 4, in persona del Presidente, Paolo Cesare Odone;

PREMESSO

- che la Civica Amministrazione, sulla base dell'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 che prevede la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, con deliberazione n. 40/2012 istitutiva, a decorrere dal 2 aprile 2012, l'imposta di soggiorno nel territorio comunale e ne approvava la relativa misura;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5/2012 nell'approvare il Regolamento in materia di Imposta di Soggiorno, che istituisce e disciplina l'imposta stessa, al punto 2) di detta deliberazione prevedeva di adottare una convenzione con la Camera di Commercio di Genova, al fine di concertare proposte per la destinazione dell'introito, in merito agli interventi da finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/14.03.2011;
- che la Giunta Comunale con provvedimento n. 211 del 2/8/2012 approvava le linee di indirizzo propedeutiche alla stesura di una convenzione con la Camera di

Commercio di Genova finalizzata alla concertazione di proposte per la destinazione dell'introito derivante dall'imposta di soggiorno" successivamente siglata tra gli Enti il 30 novembre 2012 con validità di quattro anni.

- che Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova riconoscendo il turismo colonna portante dello sviluppo economico, considerando i positivi risultati raggiunti e ritenuto strategico il lavoro congiunto svolto negli ultimi anni, con le Associazioni di Categoria e i principali stakeholder cittadini, intendono rinnovare la convenzione per altri quattro anni, dalla data di sottoscrizione, con l'intento di consolidare e migliorare i risultati raggiunti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Individuazione delle parti e valore delle premesse)

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto della collaborazione)

Oggetto della presente convenzione è la concertazione di proposte per la destinazione dell'introito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale.

Art. 3 (Modalità di attuazione)

Le parti concordano di proseguire nell'attività oggetto della presente convenzione, sulla base di programmi finalizzate alla realizzazione di azioni di prodotto, comunicazione, pubblicità e promo-commercializzazione da mettere in atto. Ogni anno, entro il mese di novembre, verranno concordate con Camera di Commercio le priorità per l'anno successivo, entro il mese di dicembre verranno concordate le linee di azione

propedeutiche al piano di comunicazione e marketing, che sarà approvato con deliberazione di Giunta Comunale entro marzo dell'anno successivo.

In particolare con la presente convenzione viene definita la destinazione delle risorse derivanti da imposta di soggiorno, sulla base delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, nel modo seguente:

- a) il 60% delle previsioni di introito sarà destinato a promozione e comunicazione, promo-commercializzazione, marketing turistico della città, inclusa la valorizzazione delle Botteghe Storiche e Patrimonio UNESCO e la realizzazione di eventi, con particolare riferimento a "Rollidays" e Grandi Mostre;
- b) il 40% delle previsioni di introito sarà destinato al miglioramento del decoro e la capacità di accoglienza del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il punto b) le parti concordano l'istituzione di un " Tavolo di concertazione" in materia di : accoglienza, decoro urbano e manutenzioni cittadine .

Ogni anno entro il mese di dicembre , con gli Assessorati competenti in materia di Decoro Urbano, Manutenzioni, Lavori Pubblici, e Ambiente verranno proposte linee di priorità , sulla base delle istanze inoltrate dalle Associazioni di categoria ,relativamente alle materie, di cui al punto precedente.

Le parti altresì, concordano di mettere a calendario trimestralmente incontri di verifica, e monitoraggio delle azioni di cui al punto a).

Art. 4 (Modifica o risoluzione)

La presente convenzione può essere modificata o disdetta, su richiesta motivata anche di una sola delle parti, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 5 (Risoluzione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile

raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia eventualmente derivante da o relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 808 e successivi del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Genova.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione, salvo rescissione fra le parti, entrerà in vigore il 1° dicembre 2016 e avrà una durata di quattro (4) anni.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici.

Art. 8 (Oneri fiscali)


La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'Assessore alla Cultura e Turismo

del Comune di Genova

(Carla Sibilla)



Il Presidente della

Camera di Commercio di Genova

(Paolo Cesare Odone)

